

Approvato il Decreto Ristori bis

Nella tarda serata di **venerdì 6 novembre**, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato il decreto legge che introduce **ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria** in corso (c.d. "**Decreto Ristori bis**").

A seguito delle **nuove restrizioni introdotte dal D.M. 03.11.2020**, il Decreto stanziava infatti **ulteriori risorse per tutelare imprenditori e lavoratori**. Di seguito, una **sintesi** delle previsioni annunciate.

<p>Sospensione contributi previdenziali</p>	<p>Questa misura interessa l'intero territorio nazionale, in quanto è riconosciuta a tutti i datori di lavoro appartenenti a determinati settori (anche se operanti nelle zone gialle) la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per il mese di novembre. I datori di lavoro delle zone arancioni e rosse possono invece beneficiare della sospensione dei versamenti anche per il mese di dicembre. I contributi sospesi dovranno essere versati entro il 16.03.2021, anche a rate.</p>
<p>Incrementato il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori e ampliato l'elenco dei settori economici</p>	<p>In considerazione dell'introduzione, da parte del Decreto Ristori, di un nuovo contributo a fondo perduto (calcolato sulla base di quello riconosciuto dal Decreto Rilancio), il Decreto Ristori bis incrementa di un ulteriore 50% il contributo per le imprese riconducibili a determinati settori economici (gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone arancioni o rosse. Viene inoltre ampliato l'elenco dei codici Ateco che caratterizzano le attività alle quali deve ritenersi riconosciuto il beneficio in esame. Si evidenzia infine che, con il comunicato stampa del 07.11.2020, l'Agenzia delle entrate ha annunciato l'avvenuto accredito dei primi contributi a fondo perduto riconosciuti dal Decreto Ristori.</p>

<p>Nuovo contributo a fondo perduto</p>	<p>Viene previsto un nuovo contributo a fondo perduto per le specifiche imprese che operano nelle zone rosse, variabile in funzione della tipologia di attività svolta.</p>
<p>Contributo per le attività con sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari</p>	<p>Viene costituito un fondo ai fini della corresponsione di un contributo a fondo perduto alle attività economiche che hanno sede nei centri commerciali e per le industrie alimentari.</p>
<p>Credito d'imposta locazioni e affitti</p>	<p>Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 viene prevista l'estensione ai mesi di ottobre, novembre e dicembre del credito d'imposta locazioni degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda.</p>
<p>Sospensione dei versamenti tributari per il mese di novembre</p>	<p>I soggetti la cui attività è stata sospesa possono beneficiare della sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte e dei pagamenti Iva per il mese di novembre. Precisamente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3

	<p>novembre 2020, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:</p> <p>a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta. Conseguentemente sono regolati i rapporti finanziari per garantire la neutralità finanziaria per lo Stato, le regioni e i comuni;</p> <p>b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>2. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>3. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p>
<p>Rinvio del secondo acconto Irpef, Ires e Irap</p>	<p>I soggetti Isa interessati alle nuove limitazioni che operano nelle zone rosse possono beneficiare della proroga al 30 aprile 2021 del pagamento della seconda rata dell'acconto Ires, Irpef e Irap, indipendentemente dall'intervenuta riduzione del fatturato.</p>
<p>Cancellazione della seconda rata Imu</p>	<p>Alle imprese che rientrano tra i beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto e che operano nelle zone rosse è riconosciuta la cancellazione della seconda rata Imu, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche gestori delle attività.</p>

**Sostegno alla
filiera agricola,
pesca e
acquacoltura**

Il Decreto Ristori bis prevede la **totale decontribuzione, anche per il mese di dicembre, a favore delle imprese interessate dalla decontribuzione riconosciuta dal Decreto Ristori, attive nei settori della filiera agricola, della pesca e dell'acquacoltura.**

Restiamo a vs disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.

Studio Cunzio